

quella dell'Amministrazione, fermo restando anche sulle valutazioni tecniche il controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza. Ma, come hanno evidenziato queste SS.UU. con la citata sentenza 8882/05, questa è questione concernente non già l'essenza della funzione giurisdizionale demandata al giudice amministrativo, bensì le sue modalità di esercizio nonché l'individuazione del suo ambito operativo, e tale aspetto esula dal sindacato affidato a queste Sezioni unite dall'art. 111 Cost., comma 8, sindacato che comunque non potrebbe essere esteso ad (eventuali) errori di giudizio.”

Criterio della continuità economica e sanzioni antitrust

La Corte di Giustizia, Grande Sezione, con sentenza 11 dicembre 2007, C-280/06, *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Ente tabacchi italiani SpA, Philip Morris Products SA e a.* ha risolto i quesiti posti dal Consiglio di Stato con ordinanza dell'8 novembre 2005, di rinvio pregiudiziale d'interpretazione ex articolo 234 del Trattato CE. In proposito, la Corte ha confermato la legittimità dell'interpretazione a suo tempo seguita dall'Autorità, statuendo quanto segue: “*Gli artt. 81CE e seguenti devono essere interpretati nel senso che, nel caso di enti dipendenti dalla stessa autorità pubblica, qualora una condotta costitutiva di una stessa infrazione alle regole della concorrenza sia stata commessa da un ente e successivamente proseguita fino alla sua fine da un altro ente succeduto al primo, il quale non ha cessato di esistere, tale secondo ente può essere sanzionato per l'infrazione nella sua interezza, se è provato che tali due enti sono stati sotto la tutela della citata autorità”.*

Esiti ricorsi al TAR e al CdS in materia di concorrenza con sentenze depositate nel periodo 1° aprile 2007 – 31 marzo 2008

Ricorsi discussi	Ricorsi respinti	Ricorsi accolti	Ricorsi accolti parzialmente
108	53	23	22

Vanno aggiunti 10 ricorsi dichiarati inammissibili, improcedibili o “estinti”.

PAGINA BIANCA

3. RAPPORTI INTERNAZIONALI

COMMISSIONE EUROPEA

Le decisioni della Commissione

Nel corso del 2007, la Commissione europea ha portato a termine diciassette procedimenti relativi a presunte infrazioni agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, accertando undici casi di violazione del divieto di intese restrittive di cui all'articolo 81 e sanzionando, oltre a dieci di essi, una violazione dell'articolo 82 in materia di abuso di posizione dominante. I rimanenti procedimenti, quattro dei quali riguardanti fattispecie di intese restrittive della concorrenza e uno concernente un caso di presunto abuso di posizione dominante, si sono conclusi con decisioni adottate ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento n. 1/2003¹, mediante le quali la Commissione, senza accertare una violazione, ha accettato, rendendoli vincolanti, gli impegni volontariamente proposti dalle parti a fronte dei rilievi sollevati in sede di valutazione preliminare.

¹ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in GUUE L 1/1 del 4 gennaio 2003.

Decisioni relative agli articoli 81 e 82 del Trattato CE

<i>Decisione e data</i>	<i>Norme applicate</i>	<i>Estremi di pubblicazione</i>
ABB/Alstom/Areva SA e altri (24 gennaio 2007) Apparecchi isolanti gas	Art. 81 (divieto con sanzioni)	Non pubblicata
KONE/Otis/Schindler (21 febbraio 2007) Ascensori e scale mobili	Art. 81 (divieto con sanzioni)	Non pubblicata
Heineken/Bavaraia/Greisch (18 aprile 2007) Mercato della birra olandese	Art. 81 (divieto con sanzioni)	Non pubblicata
Wanadoo Espana SL c. Telefonica (4 luglio 2007) Servizio di accesso a Internet a banda larga	Art. 82 (divieto con sanzioni)	Non pubblicata
Daimler Chrysler (14 settembre 2007) Accesso a informazioni tecniche	Art. 81 (accettazione di impegni ex art. 9 regolamento n. 1/2003)	Non pubblicata
Fiat (14 settembre 2007) Accesso a informazioni tecniche	Art. 81 (accettazione di impegni ex art. 9 regolamento n. 1/2003)	Non pubblicata
Opel (14 settembre 2007) Accesso a informazioni tecniche	Art. 81 (accettazione di impegni ex art. 9 regolamento n. 1/2003)	Non pubblicata
Toyota Motor Europe (14 settembre 2007) Accesso a informazioni tecniche	Art. 81 (accettazione di impegni ex art. 9 regolamento n. 1/2003)	Non pubblicata
YKK/Prymm and Coots (19 settembre 2007) Chiusure lampo	Art. 81 (divieto con sanzioni)	Non pubblicata
BP/Repsol/Cepsa/Nynas and Golp (3 ottobre 2007) Cartello nel mercato del bitumen stradale	Art. 81 (divieto con sanzioni)	Non pubblicata
Visa International/Morgan (3 ottobre 2007)	Art. 81 (divieto con sanzioni)	Non pubblicata
Contratti di rifornimento gas con clienti industriali in Belgio (11 ottobre 2007)	Art. 82 (accettazione di impegni ex art. 9 regolamento n. 1/2003)	Non pubblicata
Gruppo delle carte bancarie "CB" (17 ottobre 2007)	Art. 81 (divieto con sanzioni)	Non pubblicata
Videotape professionali (20 novembre 2007)	Art. 81 (divieto con sanzioni)	Non pubblicata
AGC Flat-glass/Asahi glass/Guardian Europe/Guardian industries e altri (28 novembre 2007) Vetri piatti	Art. 81 (divieto con sanzioni)	Non pubblicata
Bayer/Denka/Du Pont/Don/ENI/Tosoh (5 dicembre 2007) Produttori di gomma cloroprene	Art. 81 (divieto con sanzioni)	Non pubblicata
Eurocard-Mastercard Mastercard's intra-EEA multilateral Interchange Fees (19 dicembre 2007)	Art. 81 (divieto)	Non pubblicata

In merito all'attività di controllo preventivo delle operazioni di concentrazione, nel corso del 2007 la Commissione ha adottato 313 decisioni in applicazione del Regolamento n. 139/2004². Su richiesta delle imprese interessate, la Commissione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento ha disposto in cinque casi il rinvio in pre-notifica all'autorità competente di uno Stato membro dell'esame di concentrazioni aventi dimensione comunitaria. In nessun caso la richiesta di rinvio è stata rifiutata.

Parallelamente, su richiesta avanzata dalle parti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento cinquanta operazioni di concentrazione, prive di dimensione comunitaria, sono state direttamente notificate alla Commissione e da quest'ultima scrutinate. Anche in questo caso nessuna richiesta di rinvio è stata rigettata. In due casi la Commissione ha disposto, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, il rinvio dell'operazione di concentrazione alle autorità competenti degli Stati membri; in un caso, tuttavia, il rinvio è stato soltanto parziale. In tre casi gli Stati membri hanno richiesto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento, di esaminare concentrazioni non aventi dimensione comunitaria. In due di questi casi la Commissione ha accolto la richiesta.

La maggior parte delle concentrazioni notificate non presentava profili problematici dal punto di vista concorrenziale ed è stata autorizzata senza avviare una formale procedura istruttoria. In diciotto di questi casi, tuttavia, l'autorizzazione è stata concessa subordinatamente al rispetto di impegni specificamente assunti dalle parti al fine di rendere l'operazione compatibile con il mercato comune.

Nel medesimo periodo, la Commissione ha portato a termine dieci istruttorie relative ad altrettante operazioni di concentrazione. In tutti i casi tranne uno l'istruttoria si è conclusa con una decisione di autorizzazione; in quattro casi l'autorizzazione è stata condizionata al rispetto degli impegni assunti dalle parti nel corso del procedimento al fine di eliminare i profili anticoncorrenziali della concentrazione.

² Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni), in GUUE L 24/1 del 29 gennaio 2004.

Le linee guida sulla valutazione delle concentrazioni non orizzontali

Nel novembre 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione intesa a illustrare, a beneficio delle imprese, i criteri fondamentali utilizzati nella valutazione delle operazioni di concentrazione non orizzontali³.

Lo scopo delle linee guida è quello di fornire indicazioni in merito alla valutazione delle operazioni di concentrazione che riguardano soggetti posti a diversi livelli della filiera produttiva (concentrazioni verticali) o che operano in mercati rilevanti distinti anche se magari contigui (concentrazioni conglomerali). Le nuove linee guida si affiancano a quelle sulle concentrazioni orizzontali, pubblicate nel 2004, e a esse fanno riferimento per i criteri generali di valutazione delle concentrazioni.

Le linee guida sono organizzate in cinque sezioni: un'introduzione, una premessa in cui sono richiamati alcuni degli aspetti peculiari che caratterizzano l'analisi delle concentrazioni non orizzontali e una parte dedicata alle quote di mercato e ai livelli di concentrazione. Seguono poi una sezione dedicata alle concentrazioni verticali e una alle conglomerali.

Nella premessa la comunicazione pone in evidenza la specificità delle operazioni non orizzontali, riconoscendo che questo tipo di operazioni generalmente ha meno probabilità di creare problemi di natura concorrenziale rispetto alle operazioni di concentrazione orizzontali. Tali operazioni, infatti, non comportano la perdita diretta di un concorrente che opera sullo stesso mercato rilevante, venendo pertanto meno la principale fonte di effetti anti-concorrenziali, la riduzione del numero dei concorrenti.

Allo stesso tempo vengono sottolineate le sostanziali efficienze che possono derivare dalle operazioni di concentrazione non orizzontali. In particolare, l'integrazione di attività complementari nell'ambito di un'unica impresa può condurre a efficienze ed effetti pro-concorrenziali quando determina l'eliminazione della "doppia marginalizzazione", ossia conduce a prezzi complessivamente più bassi. Vengono, inoltre, sottolineati altri aspetti positivi che tali operazioni possono causare: l'eliminazione di costi di transazione e il miglioramento dei processi produttivi.

³ Linee guida relative alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

Infine, le linee guida sottolineano che la principale fonte di preoccupazione nelle concentrazioni non orizzontali è costituita dal danno ai consumatori e non ai concorrenti.

Sotto il profilo dei possibili effetti anticoncorrenziali che possono derivare dalle operazioni di concentrazione non orizzontali la comunicazione, seguendo l'approccio già adottato per le concentrazioni orizzontali, distingue tra effetti unilaterali ed effetti coordinati.

Per quanto riguarda gli effetti unilaterali le linee guida individuano come principali problemi concorrenziali l'accresciuta possibilità di impedire l'accesso dei concorrenti a fattori produttivi indispensabili per competere e di limitare i possibili sbocchi di mercato dei concorrenti. Gli effetti di coordinamento si realizzano invece quando l'operazione crea condizioni che facilitano il raggiungimento di equilibri collusivi.

In ogni caso, le linee guida sottolineano che le operazioni di concentrazione non orizzontali non creano problemi concorrenziali a meno che l'impresa che si concentra non abbia potere di mercato.

Per valutare l'esistenza del potere di mercato la comunicazione suggerisce di usare come primo elemento di valutazione le quote di mercato. In particolare si afferma che non è probabile che si verifichino problemi di natura concorrenziale nel caso in cui la quota di mercato dell'impresa che si concentra sia, in ciascuno dei mercati interessati dalla concentrazione, inferiore al 30% o l'indice di Hirshman-Herfindahl (HHI) inferiore a 2000⁴. Le linee guida specificano che tali soglie non danno luogo a una presunzione legale di liceità.

Nell'analisi dei problemi concorrenziali relativi alle concentrazioni verticali le linee guida affrontano, in primo luogo, gli effetti unilaterali. La trattazione è suddivisa in due sezioni: *i)* effetti di impedimento dell'accesso ai fattori della produzione e *ii)* effetti di limitazione degli sbocchi di mercato. Nella comunicazione si evidenzia che,

⁴ La comunicazione della Commissione fa esplicito riferimento all'analogia con il Regolamento n. 2790/1999 in materia di applicazione dell'articolo 81 (3) alle intese verticali.

attraverso l'impedimento dell'accesso a fattori produttivi indispensabili o la limitazione degli sbocchi di mercato, l'impresa che si concentra può diminuire o eliminare la pressione concorrenziale dei concorrenti e praticare pertanto prezzi più elevati. Per ognuna delle due sezioni vengono analizzate tre modalità diverse attraverso le quali la concorrenza può risultare impedita:

- a) rischio che l'impresa che si concentra escluda i concorrenti dalle forniture; la valutazione si basa sulla possibilità, per i concorrenti, di reperire fonti alternative di fornitura;
- b) rischio che l'impresa che si concentra chiuda gli sbocchi di mercato ai concorrenti; la valutazione si basa sulla possibilità che i concorrenti trovino sbocchi alternativi, inclusa la valutazione dei costi d'ingresso nei mercati a valle.;
- c) il probabile impatto complessivo dell'operazione sui consumatori, in cui si analizzano gli effetti della chiusura dei mercati anche in considerazione delle efficienze derivanti dall'operazione.

Per quanto riguarda gli effetti coordinati la comunicazione chiarisce in quale modo un'operazione verticale possa aumentare la capacità delle imprese di coordinarsi (ad esempio aumentandone le simmetrie tra imprese concorrenti) o le ipotesi in cui attraverso la concentrazione le imprese possano aumentare la capacità di monitorare eventuali deviazioni da accordi e individuare meccanismi di deterrenza.

Nella parte dedicata all'analisi delle concentrazioni conglomerali le linee guida si focalizzano sulle concentrazioni tra imprese che sono attive in mercati collegati (ad esempio prodotti complementari, prodotti che vengono generalmente acquistati dallo stesso insieme di consumatori per lo stesso uso). La comunicazione riconosce che le concentrazioni conglomerali sono ancor meno suscettibili di quelle verticali di determinare problemi concorrenziali.

Le linee guida, tuttavia, sostengono che possibili preoccupazioni possono sussistere, in casi specifici, come risultato di effetti unilaterali e coordinati. Per quanto riguarda gli effetti unilaterali il documento identifica le maggiori preoccupazioni nella possibilità di chiusura all'accesso determinata da pratiche leganti poste in essere dall'impresa che si concentra.

La comunicazione riconosce che tali pratiche spesso non hanno alcuna conseguenza anti-concorrenziale e che anzi possono offrire ai clienti migliori prodotti o offerte a migliori condizioni di costo. Tuttavia, sostiene che in determinate circostanze tali pratiche possono determinare un aumento dei prezzi attraverso la riduzione della concorrenza attuale o potenziale.

Relativamente agli effetti coordinati la comunicazione si richiama, anche per i casi in cui le concentrazioni conglomerali possono facilitare il coordinamento, a quanto già sostenuto per le concentrazioni verticali.

Comunicazione della Commissione sul controllo delle concentrazioni tra imprese in attuazione del Regolamento CE n. 139/04

La comunicazione sul controllo delle concentrazioni tra imprese, adottata dalla Commissione nel luglio 2007, sostituisce le precedenti quattro comunicazioni, riguardanti i concetti di concentrazione, di imprese interessate, di impresa comune pienamente funzionale e di fatturato da prendere in considerazione per stabilire la competenza della Commissione.

La nuova comunicazione si è resa in parte necessaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento concentrazioni n. 139/04/CE che introduce alcune precisazioni relative alla durata delle operazioni e alle possibili correlazioni tra esse, assenti nel precedente regime. Peraltro, anche laddove ripropone argomenti già affrontati, il nuovo documento si caratterizza per il maggiore grado di approfondimento e per una ricostruzione delle singole fattispecie attenta alla prassi applicativa e alla giurisprudenza più recenti.

La comunicazione si suddivide in due parti. La prima definisce la nozione di concentrazione, distinguendo tra operazioni di fusione di imprese precedentemente indipendenti e operazioni di acquisizione del controllo di una o più imprese o parti di impresa. La seconda parte definisce le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria fornendo indicazioni sulle modalità di calcolo del fatturato rilevante e chiarisce la nozione di imprese interessate.

La definizione di concentrazione è basata sulla nozione di controllo e la comunicazione si sofferma su questioni che in passato hanno dato luogo a maggiori

problemi interpretativi, come l'acquisto di pacchetti azionari da parte di fondi comuni di investimento, precisando che, in linea di principio, tali acquisti possono imputarsi alle società che hanno costituito i fondi, non invece ai fondi stessi o ai soggetti che vi hanno investito. Partendo da questa considerazione la comunicazione trae l'ulteriore conclusione che nel calcolo del fatturato rilevante ai fini della notificazione dell'operazione deve essere compreso anche il fatturato realizzato da tutte le società controllate direttamente e indirettamente dalla finanziaria che ha costituito i fondi di investimento che hanno condotto all'acquisizione del controllo.

Relativamente all'esistenza di una concentrazione, la comunicazione esclude esplicitamente che possa configurare una concentrazione il trasferimento della disponibilità dei beni produttivi di un'impresa in capo a un soggetto cui l'impresa intenda esternalizzare lo svolgimento di determinate fasi della propria attività, sempre che tale soggetto non svolga le medesime attività anche per terzi.

Rispetto alle comunicazioni precedenti, la comunicazione affronta con maggiore chiarezza la questione della durezza del controllo offrendo argomenti interpretativi più puntuali, soprattutto in ordine alla valutazione di fattispecie tradizionalmente problematiche. In particolare, laddove l'acquisizione del controllo avvenga su base contrattuale, si richiede espressamente che la durata del contratto sia tale da poter garantire che si determini una modificazione duratura del controllo, idonea a modificare stabilmente l'assetto dei mercati interessati. Nelle operazioni di acquisto di azioni o altri beni questo requisito non è esplicitamente richiesto giacché ritenuto implicito. La comunicazione stabilisce inoltre che nei casi in cui un'operazione dia luogo, per un periodo iniziale, all'acquisizione di un controllo congiunto che, in base ad accordi giuridicamente vincolanti, verrà successivamente trasformato in controllo esclusivo, tale periodo transitorio non dovrebbe in generale superare l'anno. Secondo gli orientamenti precedenti esso poteva durare fino a un massimo di tre anni.

Un altro aspetto di interesse riguarda la qualificazione di operazioni interdipendenti ovvero di operazioni di acquisizioni di controllo collegate le une alle altre e concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve. La comunicazione riprende il contenuto del considerando 20 del regolamento 139/04/CE, sostenendo che l'esistenza di un vincolo condizionale può ritenersi di norma dimostrata se le operazioni sono connesse sotto il profilo giuridico (se cioè le parti hanno assunto un impegno specifico a non dare corso a un insieme di operazioni se non in modo unitario). La

comunicazione non esclude peraltro, in linea di principio, che l'interconnessione tra operazioni possa essere dimostrata anche "di fatto", purché l'accertamento conduca a un risultato non equivoco e le operazioni si realizzino simultaneamente o in tempi molto ravvicinati. Indicazioni in questo senso potrebbero essere l'esistenza di legami economici tra le operazioni tali da escludere che la conclusione dell'una possa avere un senso in mancanza dell'altra ovvero possono essere tratte dalle dichiarazioni delle parti.

Infine, la comunicazione definisce le condizioni per l'applicazione della previsione introdotta dal Regolamento 139/04/CE riguardante la chiusura di un procedimento senza una decisione finale, qualora le imprese interessate abbiano dimostrato, in maniera soddisfacente, di aver abbandonato il progetto di concentrazione inizialmente notificato. La comunicazione precisa che per dimostrare che la concentrazione è stata abbandonata le parti devono presentare elementi che corrispondano in termini di forma giuridica e intensità (ad esempio lettera d'intenti, contratto vincolante) all'atto iniziale che era stato considerato sufficiente per rendere la concentrazione soggetta a notifica.

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI DIRITTO E POLITICA DELLA CONCORRENZA

Anche nel 2007, come già negli ultimi anni, le iniziative in materia di assistenza tecnica hanno rappresentato una componente di rilievo all'interno dell'attività internazionale dell'Autorità, sia attraverso la costante e qualificata partecipazione di rappresentanti ed esperti dell'Autorità alle iniziative promosse dai diversi organismi internazionali attivi nel campo del diritto e della politica della concorrenza, sia mediante l'impegno diretto nell'organizzazione e attuazione di una serie di programmi bilaterali e regionali, finalizzati a rafforzare il ruolo istituzionale e le competenze tecniche delle autorità di concorrenza dei paesi in via di sviluppo. Significativo, in tal senso, è il contributo derivante dall'assistenza tecnica prestata dall'Autorità nel quadro dei progetti comunitari di gemellaggio, finanziati dall'Unione europea e tesi a rafforzare, tramite la cooperazione fra amministrazioni ed enti degli Stati membri e organismi omologhi nei paesi terzi, la loro capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria adeguandola a quella prevalente nell'Unione europea.

Nel novembre 2007 è stato positivamente concluso il progetto “Twinning PHARE” (*Advancing the administrative capacity and application of the acquis in the competition and state aid area, coherent with the MS status at the date of accession*) - *Reference No. RO/04/IB/FI/08* con il quale Italia (con il ruolo di “Paese leader”) e Regno Unito (come “Junior partner”) si erano impegnate a fornire assistenza alla Romania, a partire da settembre 2006, rispettivamente in materia di concorrenza e aiuti di stato.

Il progetto di gemellaggio con il Consiglio della concorrenza rumena, l'ultimo dei tre già aggiudicati all'Autorità nel corso degli ultimi anni, ha accompagnato l'ingresso della Romania nell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2007⁵. Esso è stato finalizzato a completare il quadro legislativo e regolamentare, ad affinare e ultimare le varie procedure di applicazione prima dell'effettiva adesione all'Unione

⁵ In passato, proprio sulla base dei progressi compiuti in materia antitrust propiziati dai progetti di gemellaggio con l'Autorità italiana (e nonostante alcune residue riserve in tema di aiuti di Stato che avevano condotto all'imposizione di specifiche clausole di salvaguardia), la Commissione europea aveva dato il proprio assenso alla chiusura del capitolo “Concorrenza” nell'ambito delle negoziazioni per l'ingresso della Romania nell'Unione europea e della successiva ammissione a firmare il Trattato di adesione all'Unione, nell'aprile 2005.

europea nonché ad affiancare l'Autorità rumena nel primo periodo di attività all'interno della rete delle autorità di concorrenza europee (ECN).

Anche nel corso di questo progetto, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza, il ruolo di Consigliere pre-adesione è stato affidato, in una linea di continuità, al medesimo dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri che aveva seguito i progetti di gemellaggio con la Romania fin dalla fase iniziale.

Con riferimento alla componente concorrenza e in conformità agli obiettivi del progetto, l'apporto dell'Autorità, che ha messo a disposizione diversi funzionari come esperti di breve termine, si è concentrato sui profili relativi al completamento e all'adeguamento della normativa rumena al sistema comunitario; sull'attività di formazione specialistica a beneficio del personale del Consiglio della concorrenza nonché dei magistrati e degli avvocati rumeni; sul sostegno alle iniziative dirette allo sviluppo e alla diffusione di una cultura della concorrenza in Romania; infine, sul miglioramento del sistema informativo e dell'organizzazione interna del Consiglio della concorrenza a supporto dell'attività istituzionale.

Sono state inoltre sviluppate alcune specifiche attività con riguardo *i)* all'ulteriore sviluppo in Romania di forme di analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) nell'applicazione delle quali il Consiglio della concorrenza svolge un ruolo di guida e di indirizzo nei confronti dei ministeri e delle altre amministrazioni, *ii)* di analisi volte a continuare la promozione della concorrenza nel settore degli appalti pubblici in Romania, con l'obiettivo di sostenere l'introduzione di meccanismi concorrenziali ai fini di una più efficace tutela dell'interesse pubblico e come rimedio ai diffusi fenomeni di corruzione, *iii)* di specifiche attività di formazione volte a rafforzare le capacità manageriali dei dirigenti del Consiglio.

Oltre alle attività a Bucarest, dove si trova la sede principale del Consiglio, nel corso del progetto sono state organizzate conferenze e seminari nelle città rumene sedi di ispettorati territoriali sulla materia della concorrenza e visite di studio da parte dei funzionari del Consiglio presso l'Autorità italiana e presso la Commissione europea. Nei diversi settori, l'attività di supporto si è concretata anche nella formulazione di

raccomandazioni puntuali volte ad assicurare, per il futuro, il raggiungimento di risultati adeguati agli standard comunitari⁶.

In ciascuna delle aree oggetto di intervento, le attività realizzate hanno conseguito i risultati previsti dal progetto con la piena soddisfazione di tutte le parti coinvolte.

Nell'ottobre 2007 è stato positivamente concluso il progetto "Twinning PHARE" con la Bulgaria (*Preparing the Commission on Protection of Competition for the direct application of the rules of the Community competition acquis and cooperative work with the European Commission – Reference no. BG/2004/IB/IF/0*). Il progetto, della durata di dodici mesi, prevedeva l'armonizzazione della normativa nazionale bulgara con il sistema comunitario, con particolare riguardo ai regolamenti n. 1/2003/CE e n. 139/2004/CE; la formazione professionale del personale dell'autorità di concorrenza e dei giudici; l'introduzione di meccanismi procedurali e di una struttura informatica di supporto in grado di garantire l'efficace cooperazione tra l'autorità di concorrenza, la Commissione europea e le altre autorità nazionali all'interno della rete europea di concorrenza (ECN); il sostegno alle attività di promozione della concorrenza in Bulgaria.

In ciascuna di queste aree, le attività realizzate dall'Autorità nel corso del progetto hanno pienamente conseguito i risultati previsti. In particolare, sulla base di un approfondito esame della legislazione bulgara, sono state individuate le priorità concernenti i necessari interventi di adeguamento del quadro normativo nazionale al sistema comunitario. Ampie e sostanziali modifiche della legge antitrust bulgara sono state suggerite con riferimento tra l'altro al sistema di esenzione individuale delle intese, alla definizione di dominanza, alla nozione di abuso, alle decisioni con impegni, all'esercizio dei poteri ispettivi e sanzionatori da parte dell'autorità di concorrenza, al contraddittorio e ai diritti dei terzi nell'ambito del procedimento antitrust. Inoltre, alcune modifiche sono state suggerite anche alle norme procedurali e all'organizzazione interna al fine di garantire l'applicazione diretta delle norme comunitarie di concorrenza e la piena collaborazione nell'ambito della rete europea di concorrenza.

⁶ Si veda la parte conclusiva del Rapporto Finale del Progetto contenente in dettaglio le raccomandazioni menzionate.

Specificata attenzione è stata inoltre dedicata alle misure da adottare per rendere maggiormente efficace l'azione e il ruolo dell'Autorità della concorrenza bulgara, sia nel contrasto delle pratiche anticoncorrenziali di maggiore gravità, sia nella promozione di interventi di riforma legislativa e regolamentare orientati alla concorrenza e al mercato. Nell'ambito del progetto, l'Autorità ha inoltre assicurato la partecipazione dei propri esperti a un'intensa attività di formazione, realizzata mediante l'organizzazione di numerosi seminari dedicati all'approfondimento di un ampio spettro di tematiche concernenti, tra le altre: i più recenti sviluppi nel diritto comunitario della concorrenza; l'importanza dell'analisi d'impatto della regolazione (AIR) che includa l'analisi dell'impatto concorrenziale; il processo di liberalizzazione del settore elettrico e le problematiche concorrenziali che ne emergono.

Oltre che sull'attività istruttoria, una sistematica e continuativa consulenza tecnica è stata, infine, assicurata all'autorità bulgara in ordine alle iniziative da intraprendere per rafforzarne il sistema informativo, indispensabile per la creazione e la diffusione di un'effettiva cultura della concorrenza nel Paese.

Nel dicembre 2007 si è concluso infine anche il progetto comunitario di gemellaggio TACIS *Fair Competition Development in the Financial Sector of the Russian Federation*, tra il *Federal Antimonopoly Service* (FAS) della Federazione Russa e il Ministero italiano dell'economia e finanze. Obiettivo del progetto era l'individuazione delle modalità per ridurre la partecipazione pubblica nel settore bancario e finanziario della Federazione e all'Autorità era stata affidata la responsabilità della componente sulla concorrenza e l'antitrust. Il progetto aveva lo scopo di favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore finanziario della Federazione Russa attraverso la riduzione della partecipazione dello Stato, sia a livello federale che locale, nel capitale delle istituzioni finanziarie ed era articolato su diverse tematiche. Innanzitutto era prevista un'analisi comparata del processo di privatizzazione, con una particolare attenzione all'esperienza italiana. Inoltre, era stata ritenuta necessaria una valutazione sistematica degli assetti regolatori prevalenti in Russia, soprattutto per quanto riguarda il ruolo dell'autorità di concorrenza e il suo coordinamento con le autorità di regolazione. Infine, un interesse particolare era stato dedicato all'individuazione dei processi di dismissione più efficaci.

In materia di concorrenza, il progetto prevedeva la visita presso l'Autorità italiana di una delegazione russa e l'organizzazione di seminari di formazione a Mosca.

Oggetto degli incontri è stata la presentazione e discussione dell'evoluzione normativa registrata in Italia in materia di antitrust bancario, delle prospettive di concorrenza associate alla creazione del mercato interno dei pagamenti in EUR (SEPA) e dei principali procedimenti antitrust nel settore bancario adottati dall'Autorità italiana e da quella russa.

Inoltre è stato necessario analizzare nel dettaglio gli assetti normativi e regolamentari della Federazione Russa in materia bancaria in modo da poter individuare eventuali carenze da colmare o modifiche normative da adottare. Emerge dal rapporto redatto a conclusione del progetto che in Russia lo Stato continua a svolgere un ruolo significativo nel settore finanziario non solo come regolatore ma anche come operatore nel mercato. Per esempio, la Banca centrale detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale della principale banca russa, la Sberbank. Nello stesso rapporto si dà anche conto delle modifiche normative recentemente introdotte nella regolazione dei mercati finanziari e delle novità contenute nella nuova legge federale antitrust entrata in vigore nell'ottobre 2006. Tali modifiche hanno reso la normativa russa sulla concorrenza più incisiva, anche se alcuni aggiustamenti sarebbero ancora necessari. Al riguardo, a conclusione dell'analisi svolta, sono state formulate alcune raccomandazioni volte a rendere l'attività dell'autorità di concorrenza russa più efficace e soprattutto focalizzata sulle questioni di maggior rilievo per lo sviluppo della concorrenza nel settore bancario. Rilevano in particolare i suggerimenti volti ad attribuire all'autorità di concorrenza l'applicazione esclusiva della normativa antitrust nel settore finanziario, ad ampliare i poteri di segnalazione in materia di regolazioni ingiustificatamente restrittive e a eliminare l'obbligo per le banche di notificare all'autorità il testo di eventuali accordi di cooperazione prima che essi divengano operativi.

Infine, nell'ambito del programma decennale di cooperazione e assistenza tecnica tra l'Autorità e il FAS in materia di politica di concorrenza, sono stati organizzati nel corso del 2007 due seminari a beneficio dei funzionari del FAS, tenutisi rispettivamente a Roma e a Mosca.